



COMUNE di ODERZO

CITTÀ ARCHEOLOGICA

SERVIZIO TRIBUTI

<http://www.comune.oderzo.tv.it>

e-mail istituzionale: urp@comune.oderzo.tv.it

IMU e TASI per i Cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE Agevolazioni per abitazione principale e modalità di versamento.

aggiornato al 11 aprile 2016

La presente guida riguarda la **tassazione delle unità immobiliari considerate abitazioni principali** possedute nel Comune di Oderzo dai cittadini iscritti AIRE, a seguito delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo.

Agevolazioni per abitazione principale

Per gli anni 2012 e 2013 - solo IMU: è equiparata all'abitazione principale, per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (art. 15, comma 1, regolamento comunale IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 24 ottobre 2012 in vigore dal 1° gennaio 2012);

Per l'anno 2014 - IMU e TASI: l'abitazione principale è esente IMU mentre è soggetta a TASI. In sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle abitazioni principali, con relativa esenzione dall'IMU, a decorrere dal 28 maggio 2014; di conseguenza - ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31 luglio 2014 in vigore dal 1° gennaio 2014 - l'assimilazione spetta unicamente per i primi cinque mesi del 2014 (dal 1° gennaio al 28 maggio 2014).

In sostanza, i residenti all'estero, per l'abitazione posseduta sul territorio comunale tenuta a disposizione in quanto non locata o data in comodato d'uso, applicano il seguente regime:

- primi 5 mesi assimilata ad abitazione principale: IMU non si applica, TASI aliquota 2,5 per mille
- successivi 7 mesi : IMU aliquota 8 per mille, TASI aliquota 1,0 per mille dovuta al 100% dal possessore.

A partire dall'anno 2015 – IMU esente e TASI ridotta: è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014).

Quindi, solo per i cittadini italiani non residenti già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, l'IMU non si applica mentre si applica la TASI con aliquota 2,4 per mille dovuta al 100% dal possessore, in misura ridotta di 2/3 (comma 2 dell'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014)

Dall'anno 2016 : IMU esente TASI esente per l'unica unità immobiliare - posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso - **considerata abitazione principale**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/." (art. 1, comma 14 lett. a) Legge n. 2018/2015 dal 01/01/2016)

Obbligo di dichiarazione

Per beneficiare dei regimi agevolativi descritti è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione su apposito modello ministeriale (scaricabile dal sito internet).

Modalità di versamento

Dall'1. 1. 2013 è di competenza dei Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, c 380, legge 228/2012) per i quali l'imposta calcolata ad aliquota di base (7,6 per mille) è di competenza dello Stato e l'eventuale imposta dovuta sull'incremento dell'aliquota (8,0 per mille dal 2012) rimane al Comune.

Si precisa che **non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75**, in base al quale era prevista la possibilità di versare l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:

Codici tributo per modello F24		
Codice catastale Comune di Oderzo: F999		
tributo	codice	descrizione
IMU di competenza del Comune	3912	IMU - abitazione principale e pertinenze
	3914	IMU - terreni agricoli
	3916	IMU - aree edificabili
	3918	IMU - altri fabbricati
	3925	IMU - immobili ad uso produttivo categoria D - quota STATO
IMU di competenza dello STATO	3930	IMU - immobili ad uso produttivo categoria D - incremento COMUNE
TASI di competenza del Comune	3958	TASI - abitazione principale e pertinenze
	3959	TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale
	3960	TASI - aree edificabili
	3961	TASI - altri fabbricati

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU e TASI dall'estero, occorre accreditare l'importo dovuto (con spese a carico del contribuente) tramite:

- vaglia postale internazionale ordinario o vaglia postale internazionale di versamento in c/c oppure

- **bonifico bancario internazionale**

con le seguenti modalità:

a) per la quota spettante al Comune, a favore di :

**COMUNE di ODERZO - SERVIZIO TESORERIA - Via Garibaldi 14 31046 Oderzo
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI :**

**CASSA di RISPARMIO DEL VENETO
IBAN : IT02M0622512186100000460050 - BIC:IBSPIT2P;**

b) per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU" o "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate o "Acconto e Saldo" nel caso di pagamento in unica soluzione .

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Il Servizio Tributi è a disposizione con apertura al pubblico nei seguenti orari:
Lun. - Merc. - Ven. mattina dalle 9.00 alle 12.15 e Mercoledì pom.alle 15.00 alle 18.00.
Tel. 0422 - 81.22.13 - 81.22.38 - 81.22.37 Fax 0422 812269
e-mail: tributi@comune.oderzo.tv.it